



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI

ORDINANZA N° 52/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Garibaldi

Vista: l'istanza assunta in data 06.12.2018 al prot. n°13017 con la quale la "REAMAR" Società Cooperativa A.R.L di Mesola (FE) ha richiesto di poter eseguire i lavori di riparazione del frangionde posto a protezione del galleggiante denominato "COLUMBIA" – 5RA2920 - sito all'interno della concessione di cui alla Licenza Demaniale n. 422/2015 della Regione Emilia Romagna;

Vista: la Licenza Demaniale n. 422/2015 della Regione Emilia Romagna rilasciata con determinazione n. 7757 del 19.05.2017 ;

Vista: l'autorizzazione n. 331/2018 della Regione Emilia Romagna rilasciata con determinazione n. 20302 del 05.12.2018 con la quale autorizza i lavori di riparazione richiesti;

Visto: necessario regolamentare la navigazione nelle zone di mare interessate dai lavori, al fine di consentire la regolare esecuzione degli stessi e nel contempo salvaguardare la sicurezza della navigazione negli specchi acquei interessati;

Visto: il Decreto 46/2015 dd. 16/04/2015 della Direzione Marittima di Ravenna, recante individuazione delle acque promiscue dei Compartimenti Marittimi di Ravenna e Rimini e legittimante lo svolgimento delle connesse attività;

Vista: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg"72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che dalla data odierna e fino al 28.02.2019, l'impresa Paesanti Antonio s.a.s. di Paesanti Antonio e & Riccardo con sede in Via dell'Artigianato n. 1 – Goro - effettuerà attività di manutenzione della barriera frangionde posto a protezione del galleggiante denominato "COLUMBIA" – 5RA2920 - sito all'interno della concessione di cui alla Licenza Demaniale n. 422/2015 della Regione Emilia Romagna ricadente nella Sacca di Goro e precisamente nei punti di coordinate geografiche sotto riportate.

Coordinate geografiche punti della barriera frangionde (WGS 84)

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	44° 49' 09,3757" N	012° 17' 04,0630" E
2	44° 49' 09,3900" N	012° 17' 04,6647" E
3	44° 49' 08,6099" N	012° 17' 04,7014" E
4	44° 49' 08,5979" N	012° 17' 04,1979" E

MEZZI NAUTICI IMPIETATI:

- Motopontone "SILVIA" – 2V4108 Ispettorato di Porto di Ferrara;

ORDINA

Articolo 1

Durante la navigazione in prossimità degli specchi acquei interessati dalle operazioni, le unità ed i galleggianti di qualsiasi tipo devono:

1. Procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti ed evitando qualsiasi interferenza con le predette operazioni, attenendosi alle regole di precedenza, di segnalazione e di velocità stabilite dal Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg 72) e successive modifiche ed integrazioni;
2. Far uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto delle unità impegnate nei lavori. Nel caso di possibile eccessivo avvicinamento a queste, le unità estranee alle operazioni in discorso dovranno porre in essere qualsiasi manovra al fine di scongiurare il verificarsi di eventuali incidenti con i mezzi nautici impegnati nei lavori ovvero concordare con gli stessi la manovra da eseguire;
3. Non attraversare, per nessun motivo, lo specchio acqueo al momento occupato dal mezzo nautico operante sopra citato ed osservare le indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime ovvero dall'Autorità Marittima.

Articolo 2

L'Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione, deve provvedere a:

- a. Adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare il verificarsi di possibili situazioni di pericolo che possano causare danni a persone e/o cose; ciò anche avuto riguardo all'eventuale frequentazione di bagnanti e/o diportisti;
- b. Ottemperare alle disposizioni e prescrizioni impartite da altri Enti e/o Amministrazioni all'uopo competenti;
- c. Assicurare la regolarità e relativa idoneità delle unità eventualmente impiegate nei lavori, che dovranno essere in possesso di tutti i certificati in corso di validità previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione;
- d. Assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo, compresa l'accortezza e la necessaria diligenza nell'esecuzione di ogni operazione;
- e. Sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta – anche solo verbale – dell'Autorità Marittima;
- f. Prestare la massima attenzione all'eventuale recupero di oggetti che potrebbero rivelarsi ordigni bellici e/o comunque pericolosi. In tal caso le attività devono essere immediatamente sospese, dandone comunicazione ai sensi del successivo capoverso.

E' fatto obbligo, in ogni caso, all'Impresa esecutrice dei lavori di manutenzione:

- Notificare la presente Ordinanza al Comandante del mezzo nautico che fungerà da base logistica e vettore di trasporto mezzi, materiali e personale da/per l'area lavori, consegnandone copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale comprensione, da esibire ad eventuale richiesta;
- Comunicare con mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta trasmissione con congruo anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi ed all'Ufficio Locale Marittimo di Goro: la data e l'ora di inizio delle operazioni ed ogni loro eventuale interruzione e/o variazione, il termine dei lavori nel tratto oggetto della presente Ordinanza, i nominativi ed i recapiti telefonici delle persone incaricate e responsabili delle operazioni in mare, nonché tempestivamente ogni situazione di pericolo che dovesse eventualmente insorgere durante l'esecuzione delle operazioni.

Si fa, altresì, obbligo alla Società aggiudicataria dei lavori di manutenzione di prendere ogni opportuna precauzione per salvaguardare la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità ogni qual volta dovessero verificarsi irregolarità di qualsivoglia natura compresi eventuali inconvenienti sui mezzi utilizzati per i lavori.

Articolo 3

Eventuali mezzi nautici impiegati nelle operazioni di manutenzione del pennello dovranno:

- a. Mostrare i fanali/segnali previsti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);
- b. Effettuare ascolto radio sul canale 16 VHF durante l'intera esecuzione dei lavori;
- c. Verificare che gli specchi acqueei interessati ai lavori siano sgombri da persone e/o cose, al fine di evitare possibili danni;
- d. Predisporre adeguato servizio di vedetta allo scopo di individuare eventuali unità che dovessero avvicinarsi eccessivamente, provvedendo nel caso ad emettere apposite segnalazioni radio/ottico/acustiche per attirare l'attenzione ed individuarle ad allontanarsi o, se necessario, interrompere tempestivamente le operazioni;
- e. Adottare ogni ulteriore utile accorgimento atto ad evitare il verificarsi di possibili incidenti;
- f. Eseguire i lavori in condizioni meteo-marine favorevoli.

Articolo 4

L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi ed in conseguenza dei lavori di cui sopra.

La presente non esime l'appaltante e/o l'appaltatore dei lavori in parola dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito **www.guardiacostiera.gov.it-portogaribaldi** e che viene trasmessa a tutti gli Enti/Comandi che hanno partecipato alla conferenza di servizi in premessa citata per i rispettivi controlli di competenza in materia di polizia, sicurezza, demanio ed ambiente.

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 – Codice sulla Nautica da Diporto – e saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose) o all'ambiente marino dall'inosservanza delle disposizioni sopra impartite-

Porto Garibaldi, 27 dicembre 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI
* firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs 39/1993